COMMISSIONE XIII

LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

XLIII.

SEDUTA DI VENERDÌ 6 OTTOBRE 1961

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **ZANIBELLI**

INDICE

PAG.

Disegni di legge (*Discussione e approvazione*):

Modifiche di talune date di chiusura delle operazioni relative ad erogazioni di provvidenze a favore di personale licenziato da aziende siderurgiche. (3214) 374

PRESIDENTE 374, 375, 376
VENEGONI 375
CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 375
MAGLIETTA 375
GITTI 375

Norme transitorie sulla indennità di disoccupazione ai lavoratori pensionati. (3215) 376

PRESIDENTE 376, 377, 378, 379
GITTI, *Relatore* 376, 378
ALBIZZATI 377
MAGLIETTA 377, 379
VENEGONI 378
BIANCHI FORTUNATO 378
CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 378

Disegno di legge (*Discussione e rinvio*):

Modificazioni alla legge 26 aprile 1934, n. 653, sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli (*Approvato dalla X Commissione permanente del Senato*) (3187) 379

PRESIDENTE 379, 380, 384
COCCO MARIA, *Relatore* 379, 384

PAG.

COLOMBO VITTORINO 380
BETTOLI 381
REPOSSI 381
MAGLIETTA 382, 383, 384
BUTTÈ 382
SANTI 383, 384
CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . . . 383, 384
DE MARZI FERNANDO 383

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Aumento delle misure degli assegni familiari nei settori dell'industria, del commercio e professioni e arti, e dell'assicurazione. (3174) 385

Disegni e proposta di legge (*Rinvio della discussione*):

Modifiche al testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari e la determinazione del contributo per la Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria. (3134);

STORTI ed altri: Adeguamento delle misure degli assegni familiari ai dipendenti delle aziende artigiane. (112);

MAGLIETTA ed altri: Assegni familiari per i figli e le persone a carico non conviventi. (882);

FRUNZIO ed altri: Modifica all'articolo 4 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797. (1336);

PAG.

CAPPUGI ed altri: Modificazione del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797. (1801);

ZANIBELLI ed altri: Elevazione del limite di età da 14 a 18 anni ai fini del godimento degli assegni familiari per i figli dei lavoratori agricoli. (1914);

PRETI: Rivalutazione e perequazione degli assegni familiari nel settore dei servizi tributari appaltati. (2227);

PRETI: Aumento degli assegni familiari nel settore delle assicurazioni. (2359);

ANGRISANI: Rivalutazione degli assegni familiari nel settore dei servizi tributari appaltati. (2603);

CAPPUGI ed altri: Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, ai fini della elevazione dal 21° al 26° anno di età, per i soli studenti universitari, del limite attualmente previsto per la cessazione del diritto agli assegni familiari e della esclusione delle pensioni di guerra – sia dirette che indirette – dal computo dei redditi ai fini del beneficio degli assegni familiari. (2708). 386

PRESIDENTE 385, 386, 387
BETTOLI. 386
REPOSSI. 386
BUTTÈ 386
MAGNANI 386
MAGLIETTA 386
COLOMBO VITTORINO, *Relatore* 386
SCARPA 387
CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 387

Votazione segreta:

PRESIDENTE 388

La seduta comincia alle 9,55.

GITTI, *Segretario* dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Modifiche di talune date di chiusura delle operazioni relative ad erogazioni di provvidenze a favore del personale licenziato da aziende siderurgiche (3214).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche di talune date di chiusura delle operazioni relative ad erogazioni di provvidenze a favore del personale licenziato da aziende siderurgiche ».

Il relatore onorevole Sabatini è assente per motivi di ufficio, essendo impegnato a Strasburgo, quindi svolgerò io stesso la relazione su questo disegno di legge, col quale non si stabiliscono delle innovazioni, non si crea nessuna nuova disciplina, non si mette in vigore nessun nuovo sistema di interventi a beneficio dei lavoratori licenziati dalle aziende siderurgiche, ma si viene soltanto a dare concreta attuazione alle leggi del marzo 1956, del novembre 1957, del giugno 1960 e all'ultima approvata da noi nel dicembre del 1960; leggi con le quali era stata stabilita una serie di benefici a favore dei lavoratori licenziati dalle aziende siderurgiche a seguito dell'attuazione del programma di riordino di tutto il settore siderurgico nella Comunità.

In attuazione dell'articolo 23 della convenzione annessa al trattato istitutivo dell'Alta Autorità sono state previste delle scadenze per il godimento dei benefici annessi, benefici che praticamente in alcuni casi non hanno potuto trovare attuazione. Infatti, non essendo state completate le operazioni amministrative conseguenti entro il termine che la legge prevedeva, noi di fatto abbiamo legiferato, ma i lavoratori per via di queste scadenze non previste in modo congruo non hanno potuto godere nessun beneficio.

Il disegno di legge attualmente sottoposto al nostro esame, mediante gli articoli 1, 2, 3, 4 provvede a dare nuove scadenze a quelle precedentemente stabilite rispettivamente dalle leggi del novembre 1957, del marzo 1959, del giugno 1960 e del dicembre 1960. Con l'approvazione del presente disegno di legge viene quindi resa possibile la definitiva sistemazione della situazione che per effetto della scadenza di determinati termini non hanno consentito l'erogazione ai lavoratori licenziati in conseguenza della instaurazione del Mercato comune carbosiderurgico delle provvidenze previste dall'articolo 3 della convenzione annessa al trattato. Questi provvedimenti interessano una serie di acciaierie del nostro paese, che vengono ricordate nella relazione che accompagna il disegno di legge.

Per queste ragioni e trattandosi di un disegno di legge che non fa altro che consentire l'applicazione di provvedimenti sui quali la nostra Commissione si è già espressa in senso favorevole, domando alla Commissione stessa l'approvazione del provvedimento nel testo che qui ci è stato presentato, augurandomi che le nuove scadenze siano sufficienti a garantire

la chiusura delle operazioni concernenti l'erogazione delle provvidenze a beneficio dei lavoratori.

Dichiaro aperta la discussione generale.

VENEGONI. Da un'affrettata lettura di questo disegno di legge appare chiaro che si tratta soprattutto di concludere tutte le operazioni che interessano l'erogazione ai lavoratori delle provvidenze di carattere finanziario al 31 dicembre 1961. Ho però qualche preoccupazione. Vorrei domandare all'onorevole Sottosegretario se non ci sono ancora situazioni in sospeso, che forse potrebbero protrarsi anche oltre il 31 dicembre. Siccome si tratta di erogazioni, la legge proibirebbe di sistemare situazioni residue.

Negli altri articoli si tratta di un conguaglio di spese sostenute da parte del Governo italiano e dall'Alta Autorità della CECA. Questo è molto interessante per quello che riguarda la definizione dell'onere relativo alle provvidenze. Però, la mia preoccupazione è che non restino alla scadenza prevista dalla legge che ora stiamo per approvare delle situazioni in sospeso che non possono più essere regolate, perchè la legge fissa un termine molto vicino, quale è quello del 31 dicembre di quest'anno.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Non ho qui presenti tutte le situazioni precise, ma, come dice anche la relazione, praticamente tutti coloro che avevano titolo per godere di queste provvidenze saranno soddisfatti. Poichè il periodo stabilito non ha consentito di dar luogo a tutti questi accertamenti e a tutte le operazioni di chiusura, ciascuna legge viene dilazionata nella misura che si ritiene necessaria per far beneficiare tutti coloro che ne hanno diritto delle rispettive erogazioni. Per ogni legge, a seconda di quella che era l'ampiezza dei problemi da risolvere, viene prorogata la sua efficacia e quindi la sua applicazione.

Quindi ritengo che queste date siano state calcolate come periodo sufficiente per una conclusione definitiva. Non so se all'ultimo momento possano sorgere dei casi nuovi, ma non dovrei ritenerlo perchè nella relazione sono state addirittura precisate le aziende. Quindi non posso non ritenere che queste proroghe siano sufficienti a sistemare definitivamente tutte le situazioni riguardanti ciascuna delle aziende elencate nella relazione.

PRESIDENTE. Dopo la risposta del Governo, quale sostituto del relatore desidero informare il collega Venegoni che per informazioni assunte, sia pure in maniera rapida, presso il Ministero dell'industria e presso quello del lavoro, qui si tratta veramente della chiusura di operazioni ben definite perché ogni provvedimento si riferisce a casi specifici. Noi sappiamo per esperienza che anche in passato, man mano che si sono determinate delle situazioni nuove, conseguenti a un riordino degli impianti siderurgici, è stato necessario adottare un apposito provvedimento d'accordo tra il rappresentante dell'Alta Autorità e il Governo italiano. Per quanto mi risulta non vi sarebbero altre situazioni pendenti; comunque, l'approvazione di questo provvedimento non pregiudica per nulla quanto è stato osservato dal collega Venegoni. Non abbiamo situazioni pendenti, ma, ove si determinassero, non esisterà nessuna difficoltà perchè la loro disciplina venga regolata con un nuovo accordo tra il Governo e l'Alta Autorità. Non c'è pregiudizio alcuno, insomma, per gli interessi dei lavoratori.

MAGLIETTA. Prendo atto delle considerazioni fatte e dal Sottosegretario e dal Presidente, ma con una certa cautela, poichè è ancora in fase di assestamento tale questione dei rapporti tecnico-produttivi nell'ambito della CECA. Gradiremmo da un lato sollecitare e dall'altro, se è possibile, avere assicurazioni che, là dove in questo processo dovessero verificarsi altri problemi identici a quelli ai quali si fa fronte con questo provvedimento, il Parlamento italiano si preoccuperà di far fronte a questa nuova situazione.

Cioè, non voglio creare un problema prima che esso si verifichi, ma sul terreno politico credo che sia opportuno e necessario che la nostra Commissione faccia presente al Governo la possibilità di altre eventualità, che, naturalmente, ci auguriamo non si debbano verificare; ma, se si verificassero, Parlamento e Governo si preoccuperanno delle questioni che potranno eventualmente nascere.

GITTI. Ho delle preoccupazioni: effettivamente il problema non è ancora chiuso, pure essendo d'accordo in merito al provvedimento da approvare, per mettere fine a certe operazioni che erano cominciate fino dal 1957.

Sotto questo aspetto è esatto quanto ci ha detto il Presidente, però è evidente che, con l'intensificarsi del processo, ci stiamo incamminando verso la crisi in questo settore.

Mi dichiaro, pertanto, favorevole al disegno di legge, con la preghiera, al rappresentante del Governo, di tenere presente questa eventualità e, quanto meno, tener aperto il discorso.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Noi possiamo

sempre dire che, se emergeranno altre situazioni, esse saranno risolte. Vorrei fare rilevare che questa legge si rende necessaria proprio per concedere ai lavoratori i beneficî loro spettanti. Però, questa legge definisce anche gli oneri rispettivi: 50 per cento a carico del Governo italiano e 50 per cento a carico dell'Alta Autorità.

Il tratttato ha un limite nel tempo: la situazione non è eterna, per cui, se si produrranno fatti nuovi, che determineranno altre situazioni, ciò lo si farà presente all'Alta Autorità.

Ma, in questa sede, assumere un impegno vero e proprio che tutto andrà a buon fine, non è possibile: le trattative sono sempre richieste e sono sempre possibili. Comunque assumo l'impegno, che se sorgeranno situazioni nuove, queste saranno argomento di trattative con l'Alta Autorità.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Le operazioni concernenti le erogazioni ai lavoratori delle provvidenze di cui all'articolo 3 della legge 29 novembre 1957, n. 1224, verranno chiuse il 31 dicembre 1961. A tale data verrà effettuato il conguaglio delle spese sostenute per diversi titoli dal Governo italiano e dall'Alta Autorità, in modo che l'onere risulti ripartito in misura del 50 per cento per ciascuna delle due parti.

(*È approvato*).

ART. 2.

Il conguaglio delle spese sostenute per diversi titoli dal Governo italiano e dall'Alta Autorità per le erogazioni ai lavoratori delle provvidenze di cui all'articolo 3 della legge 25 marzo 1959, n. 176, sarà effettuato entro il 31 dicembre 1961.

L'onere risultante dalle spese di cui al comma precedente sarà ripartito nella misura del 50 per cento per ciascuna delle due parti.

(*È approvato*).

ART. 3.

Le operazioni concernenti le erogazioni ai lavoratori delle provvidenze di cui all'articolo 3 della legge 13 giugno 1960, n. 604, verranno chiuse il 31 dicembre 1962.

Il conguaglio delle spese sostenute per diversi titoli dal Governo italiano e dall'Alta Autorità, in modo che l'onere risulti ripartito in misura del 50 per cento per ciascuna delle due parti, sarà effettuato entro il 30 giugno 1963.

(*È approvato*).

ART. 4.

Il conguaglio delle spese sostenute per diversi titoli dal Governo italiano e dall'Alta Autorità per le erogazioni ai lavoratori delle provvidenze, di cui all'articolo 3 della legge 22 dicembre 1960, n. 1578, sarà effettuato entro il 31 dicembre 1962.

L'onere risultante dalle spese di cui al comma precedente sarà ripartito nella misura del 50 per cento per ciascuna delle due parti.

(*È approvato*).

ART. 5.

Le operazioni concernenti le erogazioni ai lavoratori, in base agli articoli 7 e 8 della legge 23 marzo 1956, n. 296, sulle provvidenze a favore del personale licenziato dalle imprese siderurgiche di cui all'articolo 2 della legge stessa, verranno chiuse il 31 dicembre 1961.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Norme transitorie sulla indennità di disoccupazione ai lavoratori pensionati (3215).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme transitorie sulla indennità di disoccupazione ai lavoratori pensionati ».

La V Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole.

L'onorevole Gitti, Relatore, ha facoltà di svolgere la relazione.

GITTI, *Relatore*. I colleghi avranno avuto la possibilità, esaminando la relazione che accompagna il disegno di legge, di vedere cosa esso si propone e mi auguro che la Commissione voglia approvare il provvedimento nella seduta di stamane poiché esso è veramente atteso dai pensionati.

Il problema si riferisce ad una disposizione che non permetteva, nel periodo nel quale si era disoccupati, di poter godere cumulativamente anche del sussidio di disoccupazione. Tale disposizione era sancita dal Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, il quale disponeva che l'idennità di disoccupazione non spettava per i periodi durante i quali era percepito un trattamento pensionistico, tranne quando si trattava di pensioni di guerra.

Dopo una serie di richieste perchè il trattamento dei pensionati di guerra e di quelli della previdenza sociale venisse parificato, si è arrivati alla sentenza del 24 maggio 1960, n. 34 della Corte Costituzionale, la quale ha dichiarato illegittima quella parte dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica la quale stabiliva tale non comulabilità.

Il problema avrebbe trovato una soluzione naturale se, da parte della previdenza sociale, si fossero accolte le domande di tutti coloro che le hanno presentate. Invece è successo che, in via amministrativa, è stato disposto che il sussidio di disoccupazione venisse dato soltanto a coloro che avevano fatto ricorso in tempo utile, cioè entro i 60 giorni. È accaduto così che moltissimi pensionati non si trovavano nelle condizioni necessarie per beneficiare del sussidio di disoccupazione, avendo trascurato, in ossequio alla norma allora vigente e ritenuta legittima, il relativo procedimento. Di qui i numerosissimi reclami giunti all'Istituto della previdenza sociale, reclami che non si sono potuti sodisfare per il disposto dell'articolo 136 della Costituzione, secondo il quale: « quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione ».

Credo che il provvedimento venga incontro non soltanto ad una aspirazione dei pensionati della previdenza sociale, ma rappresenta un atto di giustizia nei confronti di coloro i quali, così ligi alle disposizioni di legge, non hanno presentato la domanda in tempo utile.

Per tali ragioni invito i colleghi ad approvare il disegno di legge al nostro esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ALBIZZATI. Quando è venuto il provvedimento arbitrario da parte del Governo con il quale non si erogavano gli assegni di disoccupazione a coloro i quali usufruivano già di una pensione, una infinità di pensionati sono venuti ad essere danneggiati. Sono contento pertanto che il Governo sia intervenuto accogliendo i voti ripetuti di decine di migliaia di lavoratori pensionati.

E poichè ho la parola, faccio una osservazione. Ho letto attraverso la stampa che il Ministro del lavoro ha comunicato che i provvedimenti a favore dei pensionati saranno presentati entro il mese di luglio. Ma abbiamo la prospettiva che, arrivati a luglio, molti di noi non avranno il beneficio promesso e saranno costretti a rendere a San Pietro conto dei peccati che ci avrete fatto fare con i nostri improperi. Quindi raccomando di accelerare i tempi, per evitare che si possano compiere atti spiacevoli.

MAGLIETTA. Io aderisco all'invito fatto dal relatore di approvare il provvedimento in esame. Mi permetto di fare soltanto le seguenti considerazioni.

Una prima, che è stata già fatta altre volte, è questa: non è possibile, quando si fa un testo di legge, soprattutto se viene presentato dal Governo, di evitare di trovarci di fronte a una specie di enciclopedia sull'argomento? Quando si fanno tutte queste citazioni, in caso di contestazione bisogna andare a vedere inevitabilmente tutto e, se di una virgola non è stato tenuto conto, può uscirne deformata nella interpretazione la volontà del legislatore. Quando si dice nella relazione che c'è stato un decreto presidenziale e che la Corte costituzionale ha emesso in proposito una sentenza che dichiara la illegittimità costituzionale di un articolo di detto decreto, mi pare che la cosa dovrebbe essere già completamente chiara. Non ne faccio una questione formale, ma mi pare che le cose diventano sempre più complicate. È da prevedere che se dovrà essere fatta un'altra legge, sarà citata anche quella che ora stiamo per approvare.

In secondo luogo, osservo che secondo me i sessanta giorni sono pochi per questi bravi vecchietti, soprattutto nelle zone più arretrate. Io ho proposto un emendamento perchè il termine sia portato a 180 giorni.

Poi vorrei che questa legge ci garantisse che in caso di morte di qualcuno di questi disgraziati gli aventi diritti possano subentrare per diritto ereditario. Se c'è un pensionato che è stato privato del sussidio di disoccupazione che gli spettava per la legge generale e che gli fu tolto in base al decreto presidenziale, contribuendo forse a farlo morire, il suo avente diritto può vantare il diritto ereditario su quanto sarebbe spettato al defunto?

Questa domanda pongo anche a nome del collega Franco e desidero un chiarimento dai colleghi e dal Governo.

VENEGONI. Noi stiamo riparando ad un aspetto negativo di un decreto presidenziale molto infausto. Però il decreto presidenziale ha una sua storia. È stato preparato nella sede del ministero del lavoro, è stato vagliato e approvato dal Ministero del lavoro di quell'epoca (1957), è stato presentato come un provvedimento necesario e urgente. Io domando se non sia possibile evitare questa prassi che, attraverso l'elaborazione di carattere burocratico ministeriale, toglie ai lavoratori dei diritti acquisiti, come è avvenuto col decreto presidenziale di cui stiamo parlando. È possibile che nell'interpretazione di una legge si cerchi sempre di trovare il lato peggiorativo dello stesso spirito della legge, oltre che della lettera? Tanto è vero che ciò avviene, che la Corte Costituzionale è dovuta intervenire su tutti gli articoli del decreto per dichiararli incostituzionali. Tutto questo dipende dall'intenzione di voler peggiorare le condizioni dei lavoratori. Vorrei quindi che questa lezione fosse proficua per gli attuali dirigenti del dicastero e anche per la burocrazia del Ministero del lavoro, che dovrebbe essere animata da ben altro spirito.

BIANCHI FORTUNATO. Ho chiesto la parola per convenire col relatore sulla urgenza dell'approvazione di questo disegno di legge che viene a sodisfare anche esigenze da me sostenute con altri colleghi in un ordine del giorno presentato durante la discussione dell'ultimo bilancio del Ministero del lavoro. Propongo però un emendamento: che il termine di 60 giorni previsto per la presentazione delle nuove domande per l'indennità di disoccupazione venga portato almeno a 90 giorni.

Nel medesimo tempo vorrei svolgere alcune considerazioni sull'articolo 2, che a prima vista sembrerebbe escludere i lavoratori agricoli dai benefici della legge, mentre in realtà detto articolo 2 ha lo scopo di procedere una regolamentazione di firme e di controlli per la disoccupazione. È da tener presente infatti che i lavoratori agricoli, essendo tutti quanti elencati in due famosi elenchi anagrafici e perciò coi correlativi numeri di giornate di lavoro prestate, di fatto rientrano tutti nell'articolo 1; mentre abbiamo nell'articolo 2 soltanto la presa in considerazione di altri lavoratori, che comunque devono essere sottoposti a controllo di uno stato di disoccupazione. Perciò ritengo che il disegno di legge venga effettivamente a sanare tutta quella che era una situazione negativa, che emergeva per i vecchi lavoratori pensionati e conferma la completa autonomia tra l'assicurazione per la disoccupazione e l'assicurazione per invalidità e vecchiaia. Ed è ovvio che in base a questo principio di autonomia che si viene ad affermare, le due prestazioni possono essere cumulabili in soggetti pensionati e nel medesimo tempo disoccupati.

Perciò convengo con il Relatore nel sollecitare il voto favorevole al disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

GITTI, *Relatore*. Mi sembra, che sull'opportunità del provvedimento, siamo tutti d'accordo. Per quanto riguarda la richiesta di ampliare il periodo di presentazione delle domande, io stesso avevo fatto un appunto in merito. Certo 60 giorni sono pochi come 180 giorni mi sembrano troppi; io proporrei 120 giorni. Quattro mesi sono sufficienti per dar modo a tutta questa gente di rivolgersi a dei patronati. A mio avviso, pertanto, potremmo concordare sui 120 giorni.

Per quanto concerne la possibilità di dare il sussidio di disoccupazione agli eredi, ho parecchie perplessità, anche se questo rappresenterebbe un gesto di umanità. La cosa, però, a mio avviso, non può essere accolta, e ciò per la particolare natura del sussidio di disoccupazione.

Per quanto si riferisce alla richiesta di fare pochi decreti, espressa dall'onorevole Venegoni, è un discorso che ci trova tutti d'accordo, soprattutto quando i decreti fanno la fine che fanno.

CALVI, *Sottosegretario di Stato, per il lavoro e la previdenza sociale*. Inutile dire che il Governo è pienamente d'accordo per una sollecita approvazione del disegno di legge.

Per quanto riguarda il sussidio di disoccupazione da concedere agli aventi causa, è certo che si tratta di un problema altamente umano, che se però dovesse essere affrontato ora in questa sede, ritarderebbe necessariamente, per i suoi complessi aspetti, l'*iter* del disegno di legge, con un evidente danno per i lavoratori pensionati.

Per quanto concerne l'ampliamento del termine, mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

«I lavoratori disoccupati che, percependo un trattamento di pensione durante il periodo di applicazione dell'articolo 32, ultimo comma, del decreto del Presidente della Re-

pubblica 26 aprile 1957, n. 818, non hanno potuto ottenere l'indennità di disoccupazione, perchè decaduti dal diritto a termini dell'articolo 129, ultimo comma, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, ovvero dell'articolo 7, primo comma, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1955, n. 1323, e dell'articolo 1 della legge 5 febbraio 1957, n. 18, o perché durante il periodo predetto, o parte di esso, non furono iscritti all'Ufficio di collocamento a termini dell'articolo 75 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 e dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, hanno facoltà di presentare domanda per ottenere tale prestazione, nella misura in vigore nel periodo al quale la prestazione stessa è riferita, entro 120 giorni da quello della entrata in vigore della presente legge».

Gli onorevoli Maglietta e Bettoli propongono di sostituire alle parole « 60 giorni », le altre « 180 giorni ». L'onorevole Gitti, Relatore, ha proposto di sostituire le parole « 60 giorni », con le parole « 120 giorni »; a tale emendamento hanno aderito anche gli onorevoli Maglietta e Bettoli.

MAGLIETTA. Abbiamo sollevato la questione della interpretazione da dare all'articolo 1, per quanto riguarda gli aventi diritto. È bene intenderci su una cosa, cioè che nella interpretazione di questa legge, valgono le norme di carattere generale. In tal modo, si rimette la questione sul suo binario normale e non si pregiudica in alcun modo l'interpretazione della legge. Gradirei che, in merito a quanto ho detto, la Commissione aderisse unanime in modo che non ci potrà essere equivoco possibile.

PRESIDENTE. Vorrei, a questo proposito, fare una considerazione di carattere generale.

Il diritto degli eredi a beneficiare delle prestazioni previdenziali o assistenziali, di cui l'avente causa non ha potuto usufruire per motivi a lui non imputabili, non solo è stato discusso dalla dottrina ma ha anche formato oggetto di decisione da parte della magistratura. Ritengo, pertanto, che non sia opportuno specificare nella legge che in materia ci si debba riferire alle norme di diritto vigenti, dato che si tratta di un principio giuridico di carattere generale che non è stato mai posto in discussione.

Se non ci sono altre osservazioni, pongo in votazione l'articolo 1 con l'emendamento del Relatore Gitti ed altri.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò in votazione:

«Ai lavoratori, diversi da quelli di cui all'articolo 32, lettera *a*), della legge 29 aprile 1949, n. 264, che si siano avvalsi della facoltà di cui all'articolo 1, l'indennità di disoccupazione spetta, ove sussistano tutte le altre condizioni stabilite dalle norme vigenti in materia, a partire dall'ottavo giorno successivo a quello della cessazione dal lavoro per la quale è presentata la domanda di prestazione.

Per i lavoratori di cui al comma precedente la condizione della iscrizione all'Ufficio di collocamento si intende soddisfatta qualora il competente Ufficio di collocamento attesti che l'interessato non fu avviato al lavoro durante il periodo di disoccupazione indennizzabile».

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Modificazioni alla legge 26 aprile 1934, n. 653, sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli (Approvato dalla X Commissione permanente del Senato) (3187).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 26 aprile 1934, n. 653, sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli ».

Faccio presente alla Commissione che il disegno di legge è stato approvato dalla X Commissione permanente del Senato il 16 luglio 1961.

L'onorevole Cocco Maria, Relatore, ha facoltà di svolgere la relazione.

COCCO MARIA, *Relatore*. La finalità precipua di questa legge è una tutela più ampia del diritto dei giovani all'istruzione e allo sviluppo fisico. Elevare a quindici anni il limite di età per l'accesso a un lavoro retribuito significa d'altra parte l'adeguamento a una legislazione ormai vigente da parecchio tempo nei paesi europei e a un principio a cui siamo obbligati, del resto, dalle convenzioni nn. 59 e 60 che sono riportate nel disegno di legge presentato dal Ministro del lavoro.

L'articolo 1 del disegno di legge eleva il limite di età per l'accesso al lavoro da 14 anni, secondo la legislazione attuale, a 15 anni.

L'articolo 2 specifica in quali casi è possibile l'impiego per lavori leggeri dei minori di quindici anni nel settore industriale, demandando al Ministero del lavoro, sentite le associazioni sindacali, l'incarico di definire quali sono i lavori leggeri. L'articolo 3 prevede poi una età inferiore ai quindici anni per l'occupazione dei giovani in determinati settori che riguardano l'arte in genere, come la partecipazione a rappresentazioni di spettacoli cinematografici, precisando che l'impegno di lavoro non può protrarsi oltre le ore 24.

L'articolo 4 prevede le sanzioni contro i contravventori e l'articolo 5 abroga alcuni articoli delle leggi vigenti in materia.

Credo che non sia necessario spendere molte parole sul contenuto di questa legge, che vuole rendere operante una convenzione internazionale già ratificata dal Parlamento italiano. Non posso però tacere certe perplessità – che sottopongo alla particolare attenzione del rappresentante del Governo – sulle conseguenze che deriveranno dall'applicazione di questa legge, applicazione che peraltro auspico sia quanto mai sollecita, perché non ci sono difficoltà sostanziali ad accogliere la sostanza del provvedimento.

Le perplessità sono queste: assolto l'obbligo scolastico all'età di 13 anni, e intendo per obbligo scolastico anche la frequenza ai corsi della scuola secondaria, un ragazzo che viene assunto – restando fermo il disposto dell'articolo 3 che prevede le sette ore di lavoro per i minori di quindici anni – potrà essere assicurato? Precedentemente l'assicurazione diventava obbligatoria dal 14° anno, perché quello era il limite di accesso al lavoro. Se eleviamo a quindici anni questo limite, quale sarà la posizione assicurativa di questi giovani? E fra i tredici e i quindici anni un ragazzo potrà anche a norma di questa legge essere assorbito con un contratto regolare di lavoro, se non ha l'assicurazione? E se non ha l'assicurazione, conviene al datore di lavoro stabilire un rapporto di lavoro, o per lo meno fino a che punto riuscirà a tutelare la posizione di questo ragazzo, nel caso che, assolti gli impegni scolastici, inizia un impegno di lavoro regolare? Sono quesiti che pongo all'onorevole Sottosegretario.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

COLOMBO VITTORINO. Anche io sono soddisfatto della presentazione di questo disegno di legge, che cerca di risolvere il grave problema della gioventù lavoratrice, su cui molto si è detto. Ben lieto che in questi termini ci sia possibilità di lavoro per i giovani, in modo da non recare nocumento alla loro salute fisica. Però faccio mie le preoccupazioni della onorevole Cocco. Nel nostro paese abbiamo stabilito la scuola d'obbligo fino al quattordicesimo anno di età. Ammesso che tutti i giovani frequentino la scuola fino al quattordicesimo anno di età, da questo punto fino al quindicesimo anno che cosa faranno? Debbono chiedere l'esenzione prevista dalle norme di carattere generale? Oppure si deve fare il caso generalizzandolo per la totalità? Noi sappiamo che soltanto il trenta per cento dei nostri giovani ha la possibilità di andare a scuola fino al quattordicesimo anno, ma si ferma all'undicesimo, al dodicesimo, al tredicesimo anno. Quindi il problema si allarga in termini quantitativi.

È evidente che dobbiamo cercare di portare più in alto la scuola d'obbligo, anche fino al quindicesimo o sedicesimo anno di età. Però in mancanza di questa possibilità di natura formale e sostanziale non riesco a capire lo spirito di questa elevazione del limite dal quattordicesimo al quindicesimo anno di età, quando con legge fissiamo l'obbligo della preparazione scolastica fino al quattordicesimo anno. Avremo quindi una massa di persone che non potendo andare avanti con gli studi dovranno instaurare una pratica per avere l'esenzione.

La cosa diventa ancora più grave a causa della circolare del Ministero del lavoro, relativa ai centri di addestramento professionale, in forza della quale l'età minima per l'accesso ai centri suddetti è stabilita in quindici anni. Prima di questa circolare i ragazzi finivano la scuola di avviamento industriale o commerciale a sedici anni di età; si iscrivevano ai centri fin dal quindicesimo anno di età e poi si inserivano nell'attività produttiva. Ma adesso questi ragazzi sono obbligati a rimanere con le mani in mano dal quattordicesimo al quindicesimo anno di età.

Quindi vorrei che la sensibilità sociale, che contraddistingue il Ministro e tutti noi, che non siamo secondi a nessuno, venisse messa di fronte alla realtà concreta per evitare che si crei l'opportunità o la necessità di far luogo a una quantità di eccezioni. Se sappiamo che le disposizioni legislative non si possono attuare, perché dobbiamo fin d'ora prevedere delle eccezioni? Mi pare che in questo modo si rasenti la demagogia.

Se siamo in grado di portare la scuola d'obbligo fino al quindicesimo anno di età, diamo la possibilità di lavoro al quindicesimo

anno d'età. Ma se non siamo in questa determinata situazione, il provvedimento in esame potrebbe divenire inutile se non addirittura dannoso.

BETTOLI. Ritengo che il collega Colombo abbia impostato la discussione sul binario giusto. Perché, se ci rifacciamo a quelle che sono le conclusioni della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni dei lavoratori in Italia, condividiamo le preoccupazioni sollevate dal collega Colombo.

Quando abbiamo approvato la legge sull'apprendistato, se discutendo in merito al problema del limite di età per l'avviamento al lavoro avessimo portato a quindici anni detto limite senza pensare alla realtà, cioè senza riferirci alla organizzazione della scuola in Italia, avremmo compiuto un atto di carattere demagogico, fuori dalla realtà del nostro Paese.

Dobbiamo arrivare a legiferare in questa materia prima di avere i termini precisi su come si vuole organizzare l'istruzione fino al qundicesimo anno d'età? Questo problema sarà evidentemente affrontato attraverso il provvedimento sulla scuola unica e, a mio avviso, sarebbe opportuno affrontare il problema del lavoro soltanto dopo avere regolamentato l'obbligo scolastico sino ai quattordici anni compresi. Quando avremo fatto questo, potremo affrontare anche l'altro problema.

D'altro canto, a un certo momento il Ministro del tempo diceva che dovevamo stabilire l'età di ammissione al lavoro in base ad una convenzione internazionale e faceva riferimento alla convenzione n. 59.

Nel tempo che è passato ci siamo trovati di fronte alla convenzione n. 60.

La convenzione n. 59 son disposto a sottoscriverla subito perché non ammette eccezioni, mentre, invece, la convenzione n. 60 ci porta una valanga di eccezioni che in Italia svuoterebbero completamente la sostanza della legge. Lasciamo che la convenzione n. 60 si applichi nel Katanga o in qualche altro Paese di questo genere fin tanto che lo permetteranno, ma per il nostro Paese fermiamoci alla convenzione n. 59 che è la più favorevole e la più rispondente alle condizioni attualmente vigenti.

L'articolo 2 dice che nelle attività non industriali è consentita l'occupazione dei minori di età non inferiore ai tredici anni. Ma allora così generalizziamo tutti i settori, il commercio, i pubblici servizi, le attività terziarie (quanti sono i ragazzi che fanno i camerieri in Italia?), i trasporti. Mentre la convenzione n. 60 parlava di agricoltura e basta.

Ecco perché dico: studiamo insieme questo problema. Qui non ci troviamo di fronte a pensionati che hanno bisogno dell'indennità di disoccupazione per vivere qualche giorno di più o al personale licenziato da aziende siderurgiche; qui ci troviamo di fronte a dei ragazzi e il problema deve consentire una approfondita discussione. Dobbiamo cioè partire dalla realtà rappresentata non solo dalle convenzioni internazionali, ma anche e soprattutto dalle conclusioni – che impegnano, almeno moralmente, tutti i colleghi di questa Commissione – della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni dei lavoratori in Italia e arrivare a fare una legge che corrisponda ad una sana e sacra tutela dei ragazzi fino al quindicesimo anno di età.

REPOSSI. Ho chiesto la parola perché ho le stesse preoccupazioni manifestate dal collega Colombo. In effetti ci troviamo di fronte a questa strana situazione, di avere una scuola d'obbligo che va fino all'età di 14 anni, mentre imponiamo che l'occupazione avvenga non prima del quindicesimo anno. Bisogna cercare allora di riempire quel periodo vuoto.

Se leggiamo attentamente la relazione che accompagna il disegno di legge al nostro esame, troviamo la giustificazione a molte cose.

Prima giustificazione: la legge oggi al nostro esame è proposta con molto ritardo rispetto ai patti assunti attraverso le convenzioni internazionali, che noi abbiamo accettato e ratificato fin dal 1952.

Ora, trovarsi in carenza di norme di fronte alla organizzazione internazionale del lavoro, evidentemente pregiudica parecchio quella che è la situazione italiana di fronte a questa organizzazione internazionale.

La legge che viene oggi proposta ha, prima di tutto, questo scopo, cioè quello di dare adempimento ad un impegno di carattere internazionale assunto dal nostro Paese.

Potremmo dire che dal 1952 al 1961, mentre si studiavano le norme per assolvere a questo impegno, si poteva esaminare qualcosa d'altro per risolvere la situazione italiana, per arrivare a non avere dei fanciulli che fanno i *teddy boys* per un anno prima di andare a lavorare.

Se però esaminiamo attentamente il disegno di legge non possiamo fare a meno di rilevare che queste preoccupazioni sono state tenute nella dovuta considerazione dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, tanto che all'articolo 2 sono previste delle

deroghe, proprio per consentire a diversi ragazzi di poter andare a lavorare prima del quindicesimo anno di età.

Per questo motivo, pur condividendo le preoccupazioni del collega Colombo, preoccupazioni che forse potranno essere superate dopo aver sentito il pensiero del Governo in proposito, ritengo che il disegno di legge possa essere approvato dalla Commissione.

MAGLIETTA. Onorevoli colleghi ho chiesto la parola perché sapevo quale sarebbero state le conclusioni dell'onorevole Repossi, il quale dopo avere premesso che lui condivide i dubbi e le preoccupazioni degli altri colleghi poi conclude che il disegno di legge è buono.

Io sono sostanzialmente d'accordo con le preoccupazioni espresse dal Relatore e dai colleghi Colombo e Bettoli. Ci troviamo di fronte ad un disegno di legge che è moralmente e formalmente buono, ma che non trova adeguato riscontro nella realtà attuale.

Io credo che se noi approfondiremo i singoli aspetti delle norme contenute in questo disegno di legge governativo, molto probabilmente avvertiremo il bisogno e la necessità di affrontare la materia del lavoro minorile con una maggiore ampiezza.

I colleghi che cosa hanno messo in rilievo? Primo, che esiste una situazione scolastica che non si concilia nemmeno come prospettiva immediata con questo disegno di legge, donde la impriscindibile necessità di coordinare l'attività legislativa per poter avere norme veramente efficaci sul piano concreto. Secondo, non è possibile marciare sul terreno delle così dette eccezioni, non considerando che anche nel settore dell'istruzione, della educazione, esistono delle situazioni eccezionali.

Anche su questo terreno ci troviamo di fronte ad una mancanza di coordinamento. Ma c'è un'osservazione fondamentale, fatta dalla collega Cocco, quella dell'assicurazione sociale. Vi cito il caso drammatico di Napoli, di quel ragazzo, cameriere in un bar, che all'una di notte, mentre ritornava dall'ufficio della redazione del giornale *Il Mattino* dopo avere ritirato gli incassi per i caffè, rimaneva incastrato nell'ascensore. Il datore di lavoro non ha avuto che una multa, non è stato possibile avere un minimo di indennità perché il ragazzo si trovava fuori servizio.

Onorevole Sottosegretario, non è possibile che noi autorizziamo un minorenne a lavorare e non gli diamo nel contempo tutte le garanzie di tipo contrattuale, assicurativo e previdenziale di cui godono gli altri lavoratori!

Terza considerazione: il collega Colombo giustamente ha messo in risalto che dobbiamo anche tener presente quell'importante istituto che è l'apprendistato in riferimento dell'addestramento professionale. Insomma, mi pare assurdo che si continui in questa direzione, senza tener conto, oltre alle considerazioni fatte dai colleghi, anche il settore dell'apprendistato. Cioè a dire, arrivati ad un certo punto non è possibile prescindere dal coordinamento, ideale e legislativo, di questo provvedimento, con tutte le altre leggi che tutelano ed orientano nel lavoro o nella preparazione al lavoro il minore, che a questo lavoro dovrà poi dedicarsi.

Quindi, su questo punto io mi permetto di insistere, e mi auguro che possa trovare il consenso unanime della Commissione, anche per evitare che si possa dire che il compito sia esclusivamente quello di diminuire statisticamente i disoccupati. Perché poi, in definitiva, tutto a questo si riduce: si cancellano dall'iscrizione alla disoccupazione i ragazzi dai 14 ai 15 anni! E con questo non abbiamo fatto niente, né questo poteva essere il proponimento del Governo. Propongo allora la sospensione di questa discussione, e la richiesta al Governo di valutare questi aspetti del problema in consultazioni ufficiali con i colleghi, magari con gli ex membri della Commissione d'inchiesta o con i membri del Consiglio di presidenza, cioè nella forza che riterrete più opportuna: l'essenziale è di approfondire i vari interrogativi per giungere a quel coordinamento che è necessario anche in sede governativa, per poter dare a questo disegno di legge una stesura nuova, più adeguata alla realtà che le consenta una reale applicazione. Perché la questione formale del rispetto della convenzione del 1959 e della convenzione 1960, non mi pare che sia un argomento probante. Le convenzioni internazionali hanno uno scopo orientativo; dicono facciamo questo, andiamo avanti su questo terreno, ma non possiamo tener conto che nel Katanga c'è una situazione *X*, nell'Italia meridionale una situazione *Y* e nell'Italia settentrionale una situazione *Z*. La verità è che spetta al Parlamento nazionale di inserire nello spirito delle convenzioni internazionali una situazione legislativa che possa diventare una situazione concreta e pratica.

BUTTE' Io dichiaro di essere d'accordo con la proposta di rinvio avanzata dall'onorevole Maglietta, perché veramente al punto in cui noi siamo e intorno ad un argomento di estrema importanza, dovrebbe il Ministero formulare delle risposte precise ai quesiti po-

sti. In gran parte sono emersi dagli orientamenti sul problema, però uno studio più accurato potrà certamente risolverlo in modo adeguato. Sono d'accordo anche per la interpretazione, che ritengo esatta, del valore delle convenzioni internazionali; lo strano è che le si invocano in questo e non in altri casi. Comunque, questa è una piccola parentesi. Giustamente l'onorevole Maglietta ha detto che è una constatazione che l'ufficio internazionale del lavoro fa della media delle singole posizioni internazionali, per cui ne vengono fuori delle norme e degli orientamenti. Evidentemente l'applicazione di queste norme, di questi orientamenti, si riferisce ad una realtà concreta che va studiata nei singoli paesi e non ipotizzata in astratto. D'accordo anche, per aggiungere altre parole, al quesito dell'assicurazione sociale. Io conosco un collegio, un convitto perfettamente organizzato, il quale vuol unire l'istruzione teorica a quella pratica. Che cosa fa? In determinati periodi estivi e autunnali manda i propri allievi nelle officine e nelle fabbriche. E questi allievi, che diventano lavoratori, sia pure per quel periodo, non sono tutelati in niente, tanto che si è dovuto ricorrere ad una assicurazione privata per il rischio del lavoro. Quindi è un grosso quesito che noi dobbiamo porre; perciò per queste ragioni ritengo che sia opportuno rinviare la discussione del disegno di legge, per consentire una più accurata disamina del problema, al fine di predisporre una disciplina organica e rispondente agli interessi dei lavoratori minorenni.

SANTI. Sono d'accordo con la proposta Maglietta. Noi adesso abbiamo prospettato al Ministero i nostri dubbi, le nostre riserve e le nostre richieste di chiarimento. In una seduta successiva il Governo, vagliati i vari elementi, potrà chiarire il suo pensiero alla Commissione, che così sarà in grado di poter procedere nei suoi lavori con più tranquillità. Ma il Governo intanto dovrebbe interpellare le organizzazioni sindacali sulle varie questioni sollevate. Ciò premesso, vorrei osservare che sussistono molti dubbi anche sulla stesura attuale degli articoli. Così per esempio l'articolo 3, per il quale l'Ispettorato, sentito il Prefetto della provincia, può autorizzare, quando vi sia l'assenso scritto dei genitori o del tutore, la partecipazione dei fanciulli di età inferiore agli anni 15 nella preparazione o rappresentazione degli spettacoli. Noi sappiamo benissimo che ci sono bambini che possono recitare. Non ho niente in contrario, quando siano osservate determinate norme. Ma cosa vuol dire « preparazione degli spettacoli » ? La preparazione degli spettacoli non è la prova dello spettacolo, ma una serie di operazioni anche di carattere tecnico e materiale, che vanno dalla preparazione delle scene alla disposizione degli apparati elettrici di illuminazione. Quindi, praticamente, secondo questo articolo 3, un bambino potrebbe anche essere adibito ai lavori manuali che rientrano nella preparazione dello spettacolo.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Con quella dizione si intendono le prove dello spettacolo.

SANTI. Allora bisogna specificarlo. E comunque dobbiamo modificare l'articolo. Dobbiamo insomma trovare il modo, dato che mi pare ci sia una intesa di carattere generale, di preparare un elenco preciso di richieste e di chiarimenti al Ministero del lavoro, invitandolo nel contempo a consultare anche le organizzazioni sindacali su questi problemi perché anche esse esprimano il loro parere, indipendentemente dal parere che possiamo esprimere noi come componenti della Commissione del lavoro.

DE MARZI FERNANDO. Sto ascoltando i vari oratori, e mi sto chiedendo se si sono accorti di notevoli contrasti fra le loro tesi apparentementi simili. Da una parte ci si preoccupa del fatto che alcuni ambienti italiani non siano socialmente preparati perché i ragazzi possano stare a casa fino ai quindici anni. Da altri, invece, si esagera nella preoccupazione sulla possibilità che ha il Ministero di dare autorizzazioni al lavoro anche ai ragazzi al disotto dei quindici anni. Qui si vuole ad un certo momento proteggere chi? Questa è la domanda che mi pongo.

MAGLIETTA. È evidente. Vogliamo proteggere i ragazzi.

DE MARZI FERNANDO. Ma allora cade tutto il discorso fatto da Maglietta, con le analogia col Katanga, quando dice che il problema settentrionale è diverso da quello meridionale.

MAGLIETTA. Non il problema, ma le situazioni sono diverse.

DE MARZI FERNANDO. Allora ditelo chiaramente. Sono le situazioni che sono diverse. Perché c'è il problema che la scuola termina ai 14 anni, mentre la legge parla di 15 anni come inizio del lavoro. Il problema è di vedere di contemperare l'obbligo scolastico fino ai 14 anni e la considerazione in prospettiva di una convenzione internazionale, giusta e che noi riteniamo necessaria, che il ragazzo vada a scuola fino ai 15 anni e, possibilmente, in seguito anche fino ai 16 e ai 17 anni, con

l'esigenza pratica attuale, che viene per forza di cose, di vedere la possibilità di far cominciare il lavoro anche prima dei quindici anni, a seconda dei mestieri. Ed allora bisogna consentire una certa elasticità, dando fiducia agli uomini responsabili. Comprendo che alcuni possano anche non avere questa fiducia, ma non capisco che altri, che dovrebbero averla, non la diano. Pertanto mi dichiaro contrario alla richiesta di rinvio.

COCCO MARIA, *Relatore*. Per la verità, adempiendo a un obbligo morale di esprimere le perplessità o per lo meno i quesiti che emergevano dalla discussione di un progetto di legge di questo genere, non avevo inteso porre sul tappeto la revisione, come è stato agitato da molti colleghi, né del regime previdenziale per quanto riguarda i limiti di accesso al lavoro dei giovani, né tanto meno un rinvio della discussione del disegno di legge del quale ci occupiamo. In realtà, mi pareva quasi conseguente e doveroso l'obbligo morale del Parlamento italiano di tradurre in legge una convenzione internazionale già ratificata. Non mi pare che le richieste poi di demandare al Ministero, previo accordi con le organizzazioni competenti, la elencazione dei lavori leggeri per i quali possono essere concesse le deroghe, siano richieste che comportino difficoltà tali da rendere necessario un rinvio. Vorrei suggerire agli onorevoli colleghi, che hanno proposto una revisione molto ampia di tutto il problema, quelle cautele necessarie. Proprio noi Commissione del lavoro dovremmo essere estremamente cauti nel rivedere questo settore di coordinamento, perché non accada che, nel dar fondo al cielo e alla terra, vengano sacrificate certe esigenze del nostro settore, che noi vogliamo meglio sistemare ma dal quale non vogliamo escludere i nostri ragazzi. C'è pericolo invece che queste esigenze vengano diluite da altre considerazioni.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Mi permetto di fare qualche considerazione, perché il Governo ha il diritto di giustificarsi, o meglio ancora di spiegare le ragioni per cui ha proposto questo disegno di legge, già approvato dal Senato. Siamo sollecitati da tutte le parti ad adeguarci alle convenzioni internazionali, con urgenza a volte anche drammatica. E questo vale anche per altri argomenti in discussione. Ora questa legge riproduce esattamente la Convenzione numero 60. E la riproduce perfino nel numero dell'articolo 3, il quale dice che si possono adibire al lavoro ragazzi anche fino ai quindici anni, però con tutte le cautele e senza che vi sia danno non solo per la salute, ma anche per la istruzione scolastica, per cui è stabilito che il tempo occupato nella scuola e nel negozio o bar non possa superare complessivamente le sette ore.

Viste però le numerose riserve che sono state avanzate, il Governo non si oppone ad un breve rinvio della discussione per un più approfondito esame del problema.

MAGLIETTA. Si tratta appunto di un rinvio preparatorio per così dire e non dilatorio.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. D'accordo. Però volevo precisare che il Governo non ha fatto altro che predisporre un disegno di legge sulla base di una convenzione internazionale che è ratificata dal Parlamento. Voglio aggiungere che quella delle assicurazioni sociali non è una situazione nuova, perché anche oggi si va a lavorare a 14 anni, e fino ai 15 anni non si è assicurati. E quindi questa questione poteva essere sollevata anche prima! Ad ogni modo, poiché ci troviamo in argomento, è giustissimo che vediamo anche questa situazione, studiando se i motivi che hanno consigliato l'assicurazione solo dai 15 anni in poi non possano essere riveduti per coloro che lavorano prima dei quindici anni. Si tratta in genere di prestazioni parziali, anche se purtroppo avvengono i fatti dolorosi cui accennava l'onorevole Maglietta. Comunque, come già ho detto, aderisco senz'altro, alla proposta di rinvio anche tenendo conto di quanto ha detto l'onorevole Santi, giacché proprio la Convenzione prevede che l'attuazione pratica dei principî in essa contenuti possa essere conseguita mediante accordi con le organizzazioni sindacali.

SANTI. Noi abbiamo ratificato una Convenzione di Ginevra, quella che porta il numero 60. Sarà certo una Convenzione giustissima, ma potremmo anche aver sbagliato. E comunque non è che la legislazione internazionale non possa essere migliorata dalla legislazione dei singoli paesi.

COCCO MARIA, *Relatore*. Ed infatti questa legge la migliora per quanto riguarda i limiti di età.

SANTI. Naturale. Si tratta dei minori, e lo Stato è sovrano nella sua potestà di legiferare in meglio.

PRESIDENTE. Poiché la proposta di rinvio dell'onorevole Maglietta accoglie larghi consensi, se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione del disegno di legge: Aumento delle misure degli assegni familiari nei settori dell'industria, del commercio e professioni e arti, e dell'assicurazione (3174) e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Storti ed altri: Adeguamento delle misure degli assegni familiari ai dipendenti delle aziende artigiane (112); Preti: Rivalutazione e perequazione degli assegni familiari nel settore dei servizi tributari appaltati (2227); Preti: Aumento degli assegni familiari nel settore delle assicurazioni (2359); Angrisani: Rivalutazione degli assegni familiari nel settore dei servizi tributari appaltati (2603) e discussione del disegno di legge: Modifiche al testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari e la determinazione del contributo per la Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria (3134); e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Maglietta ed altri: Assegni familiari per i figli e le persone a carico non conviventi (882); Frunzio ed altri: Modifica all'articolo 4 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 (1336); Cappugi ed altri: Modificazioni del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 (1801); Zanibelli ed altri: Elevazione del limite di età da 14 a 18 anni ai fini del godimento degli assegni familiari per i figli dei lavoratori agricoli (1914); Cappugi ed altri: Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, ai fini della elevazione dal 21° al 26° anno di età, per i soli studenti universitari, del limite attualmente previsto per la cessazione del diritto agli assegni familiari e della esclusione delle pensioni di guerra - sia dirette che indirette - dal computo dei redditi ai fini del beneficio degli assegni familiari (2708).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge : « Aumento delle misure degli assegni familiari nei settori dell'industria, del commercio e professioni e arti, e dell'assicurazione » (3174) e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Storti ed altri: « Adeguamento delle misure degli assegni familiari ai dipendenti delle aziende artigiane » (112); di iniziativa del deputato Preti: « Rivalutazione e perequazione degli assegni familiari nel settore dei servizi tributari appaltati » (2227); di iniziativa del deputato Preti: « Aumento degli assegni familiari nel settore delle assicurazioni » (2359); di iniziativa del deputato Angrisani: « Rivalutazione degli assegni familiari nel settore dei servizi tributari appaltati » (2603). Di questi progetti di legge è relatore l'onorevole Colombo Vittorino.

Segue poi un altro gruppo di progetti e precisamente il disegno di legge « Modifiche al testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari e la determinazione del contributo per la Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria » (3134) e le proposte di legge di iniziativa dei deputati Maglietta ed altri: « Assegni familiari per i figli e le persone a carico non conviventi » (882); Frunzio ed altri: « Modifica all'articolo 4 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 » (1336); Cappugi ed altri: « Modificazioni del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 » (1801); Zanibelli ed altri: « Estensione del limite di età da 14 a 18 anni ai fini del godimento degli assegni familiari per i figli dei lavoratori agricoli » (1914); Cappugi ed altri: « Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, ai fini della elevazione dal 21° al 26° anno di età, per i soli studenti universitari, del limite attualmente previsto per la cessazione del diritto agli assegni familiari e della esclusione delle pensioni di guerra - sia dirette che indirette - dal computo dei redditi ai fini del beneficio degli assegni familiari » (2708), sui quali riferirà l'onorevole Scalia Vito.

L'abbinamento è stato fatto tenendo in considerazione l'identità della materia trattata, ai sensi dell'articolo 133 del Regolamento. Non è detto però che l'abbinamento stabilito dalla Presidenza della Commissione debba ritenersi non suscettibile di modificazioni, poiché, tanto per fare un esempio, la proposta di legge Angrisani, che trae origine da un accordo sindacale, così come il disegno di legge n. 3174, con la rivalutazione degli assegni familiari nel settore dei servizi tributari appaltati introduce una importantissima modifica alla strutturazione della Cassa unica, per cui sotto questo aspetto si potrebbe ritenere che l'abbinamento deve essere fatto con il secondo grup-

po di progetti. Pertanto, ritengo che sarebbe opportuno procedere ora allo svolgimento delle relazioni e procedere successivamente alla discussione generale che avverrà congiuntamente su tutti i progetti di legge. Al termine della discussione generale, quando, cioè, si dovrà procedere alla scelta del testo per il passaggio agli articoli, potremmo stabilire, sulla base delle risultanze del dibattito, se conservare l'originario abbinamento, ovvero, ancora, se si dovrà procedere ad un diverso abbinamento.

BETTOLI. Non ho nulla da eccepire circa la proposta del Presidente della Commissione, proposta che mi sembra pienamente conforme alla procedura. Vorrei soltanto osservare che forse sarebbe più opportuno, per motivi di ordine pratico, discutere ed approvare subito il disegno di legge n. 3174 che recependo un accordo sindacale stipulato da tutte le organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro e dei lavoratori non troverà alcuna obiezione.

REPOSSI. Anche io ritengo che sarebbe opportuno discutere ed approvare in via preliminare il disegno di legge n. 3174. Si tratta infatti di un disegno di legge presentato dal Governo, ai sensi della prassi che si è instaurata in materia, per estendere il beneficio dell'aumento delle misure degli assegni familiari a quei lavoratori che ne rimarrebbero esclusi perché svolgono la loro attività in complessi aziendali che non aderendo alle organizzazioni sindacali stipulanti non sono tenute all'osservanza delle contrattazioni collettive.

BUTTE' Concordo con le osservazioni dell'onorevole Repossi e chiedo formalmente che il disegno di legge n. 3174 sia stralciato e rapidamente approvato.

MAGNANI. Non posso non dichiararmi concorde con i colleghi che mi hanno preceduto poiché, a nostro avviso, il disegno di legge n. 3174 deve essere discusso separatamente da tutte le altre proposte di legge per quella prassi che è stata ricordata dall'onorevole Repossi. Inoltre, la necessità di approvarlo separatamente discende anche da motivi di ordine pratico, quali sono quelli di far sì che tutti i lavoratori possano subito usufruire delle nuove misure degli assegni familiari concordate dalle varie organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori.

MAGLIETTA. Intendo ringraziare il Presidente per la chiara esposizione della questione che è stata posta all'inizio di questo dibattito. Indubbiamente molti motivi militano a favore dell'abbinamento delle varie proposte di legge così come è stato effettuato dalla Presidenza della Commissione; peraltro è da rilevare che altri motivi, anch'essi giustificabili, potrebbero portare ad un diverso abbinamento per cui è opportuna la discussione preliminare sulla intera questione. Dagli interventi che si sono sinora avuti, è emerso un preciso orientamento: quello di discutere ed approvare subito il disegno di legge n. 3174, che ha un oggetto ben definito, che trova tutti consenzienti, mentre il disegno di legge numero 3134 e le altre proposte di legge comportano problemi di notevole importanza, la cui discussione non sarà sollecita date le inevitabili divergenze che si manifesteranno.

PRESIDENTE. Non ho alcuna difficoltà a porre in votazione la proposta dell'onorevole Buttè che è stata favorevolmente appoggiata da tutti gli oratori intervenuti nel dibattito, in considerazione soprattutto della validità degli argomenti svolti a sostegno della proposta stessa. Vorrei, però, far presente alla Commissione un elemento ulteriore di giudizio, che forse non è stato tenuto in debito conto. Al disegno di legge n. 3174 è stata abbinata, fra le altre, la proposta di legge di iniziativa del deputato Angrisani, la quale recepisce anch'essa un accordo sindacale stipulato fra le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori nel settore delle esattorie, per cui l'abbinamento è pienamente giustificato ricorrendo gli estremi della « identità » di cui all'articolo 133 del Regolamento.

Per non ampliare ulteriormente il dibattito e quindi ritardare ancora l'approvazione del disegno di legge n. 3174, proporrei che l'onorevole Colombo svolga la relazione sul primo gruppo dei provvedimenti e che la Commissione prenda le sue decisioni dopo gli elementi e i chiarimenti che saranno forniti dal Relatore stesso. Se non vi sono obiezioni può rimanere così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

L'onorevole Colombo Vittorino ha facoltà di svolgere la relazione.

COLOMBO VITTORINO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, le osservazioni del Presidente mi sembrano senza dubbio esatte. Condivido, infatti, la tesi che la proposta di legge dell'onorevole Storti e quella dell'onorevole Preti debbano senza dubbio essere abbinate al disegno di legge n. 3134, poiché se formalmente si limitano ad aumentare le misure degli assegni familiari di alcuni settori, nella sostanza comportano delle vere e proprie modifiche alla disciplina attualmente vigente nel settore degli assegni familiari giacché tendono

a ridurre le categorie esistenti uniformando, per alcune di esse, l'entità delle prestazioni.

Delle perplessità esistono in ordine alla proposta di legge dell'onorevole Angrisani. Da un punto di vista formale questa proposta di legge non fa altro che recepire un accordo sindacale stipulato fra le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore esattoriale, per cui sembrerebbe, a prima vista, che non sussistano dei motivi ostativi all'abbinamento con il disegno di legge n. 3174. Bisogna, però, tener presente che nell'attuale Cassa unica per gli assegni familiari è istituito un settore dei servizi tributari appaltati che riunisce i lavoratori delle esattorie e quelli delle imposte di consumo, i quali hanno un unico trattamento.

Approvando, pertanto, la proposta di legge Angrisani, si verrebbe a scindere in due sottosettori l'attuale settore unico dei servizi tributari appaltati con la conseguenza che categorie di lavoratori che finora hanno goduto di uno stesso trattamento verrebbero ad usufruire ora di un trattamento differenziato. Sotto questo aspetto la proposta di legge Angrisani va considerata come una proposta tendente a modificare l'attuale ordinamento della Cassa unica per gli assegni familiari e, pertanto, andrebbe abbinata al disegno di legge n. 3134. In questo caso, però, verrebbero a sorgere altre difficoltà a causa della disciplina degli arretrati. Infatti, il suddetto disegno di legge n. 3134 stabilisce una nuova misura degli assegni familiari, con modifiche nell'ambito della Cassa, a decorrere dal 1° luglio 1961, mentre l'accordo sindacale recepito nella proposta di legge Angrisani ha decorrenza dal 1° luglio 1959. Questo problema degli arretrati dovrà essere tenuto in particolare considerazione dalla Commissione soprattutto per l'impegno che era stato preso in questa sede nei confronti dei lavoratori interessati.

Questo problema si presenta perciò complesso, o quanto meno di non facile ed immediata soluzione, per cui riterrei opportuno discuterlo insieme ai problemi che formano oggetto del disegno di legge n. 3134 e delle altre proposte di legge concernenti modifiche alla Cassa unica per gli assegni familiari.

Invito, pertanto, la Commissione a voler approvare subito il disegno di legge n. 3174 che non fa altro che recepire un accordo sindacale relativo agli assegni familiari per i settori dell'industria, del commercio e dell'assicurazione continuando quella prassi, sinora molto giustamente seguita, di trasferire sul piano legislativo posizioni acquisite sul piano sindacale.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

SCARPA. Ritengo che possano essere pienamente condivise le conclusioni del Relatore. Vorrei soltanto ricordare alla Commissione l'impegno da noi assunto in questa sede circa la proposta di legge dell'onorevole Angrisani e cioè che se i datori del lavoro del settore delle imposte di consumo non avessero concluso con i lavoratori lo stesso accordo sindacale che è stato conseguito nel settore degli esattoriali, la Commissione avrebbe approvato la proposta di legge Angrisani estendendola anche ai lavoratori del settore delle imposte di consumo. A tale proposito la Commissione invitò il Governo a far presente ai datori di lavoro interessati quale era l'orientamento della Commissione ed a sollecitare la stipulazione del contratto nei termini che erano stati auspicati. Pertanto siamo favorevoli all'approvazione del disegno di legge n. 3174 a condizione che il problema che ho or ora ricordato sia affrontato e risolto nel modo più rispondente alle legittime aspettative dei lavoratori interessati.

PRESIDENTE. Credo che le preoccupazioni dell'onorevole Scarpa non abbian ragione d'essere, poiché il problema degli assegni familiari ai lavoratori del settore delle imposte di consumo è stato già acutamente sottolineato dal Relatore, per cui ritengo che l'intera questione possa essere affrontata e risolta nel corso della discussione del disegno di legge n. 3134.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo è favorevole all'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli del disegno di legge n. 3174 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

Con effetto dal 1° maggio 1961, gli assegni familiari e i relativi contributi per i settori dell'industria, del commercio e professioni e arti della Cassa unica per gli assegni familiari sono determinati nelle seguenti misure, comprensive degli assegni di caropane e dei relativi contributi stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni:

Industria:

assegni: lire 1.140 settimanali per ciascun figlio; lire 828 settimanali per il

coniuge; lire 330 settimanali per ciascun ascendente;

contributo: 35,10 per cento sulla retribuzione lorda;

Commercio e professioni e arti:

assegni: lire 4.940 mensili per ciascun figlio; lire 3.588 mensili per il coniuge; lire 1.430 mensili per ciascun ascendente;

contributo: 26,40 per cento sulla retribuzione lorda.

(*È approvato*).

ART. 2.

Con effetto dal 1° settembre 1960 gli assegni familiari per il settore dell'assicurazione della Cassa unica per gli assegni familiari sono determinati nelle seguenti misure, comprensive degli assegni di caropane stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni:

lire 5.720 mensili per ciascun figlio; lire 4.680 mensili per il coniuge; lire 2.080 mensili per ciascun ascendente.

Con effetto dal 1° maggio 1961 il contributo per gli assegni familiari dello stesso settore, comprensivo del contributo di caropane stabilito dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni, è determinato nella misura del 28,20 per cento sulla retribuzione lorda.

È abrogato il primo comma dell'articolo 2 della legge 7 dicembre 1960, n. 1542.

(*È approvato*).

ART. 3.

Nulla è innovato alla procedura stabilita dalle disposizioni vigenti in materia di determinazione e modifica dei contributi.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito che le proposte di legge nn. 112, 2227, 2359 e 2603 saranno abbinate al disegno di legge n. 3134 ed alle proposte di legge nn. 882, 1336, 1801, 1914 e 2708 che hanno per oggetto modifiche al testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, per la identità sostanziale della materia.

(*Così resta stabilito*).

I provvedimenti di cui sopra saranno posti all'ordine del giorno della prossima seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi esaminati.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta dei disegni di legge:

« Modifiche di talune date di chiusura delle operazioni relative ad erogazioni di provvidenze a favore del personale licenziato da aziende siderurgiche » (3214):

Presenti e votanti 28
Maggioranza 15
Voti favorevoli . . . 28
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

« Norme transitorie sulle indennità di disoccupazione ai lavoratori pensionati » (3215):

Presenti e votanti 28
Maggioranza 15
Voti favorevoli . . . 28
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

« Aumento delle misure degli assegni familiari nei settori dell'industria, del commercio e professioni ed arti e dell'assicurazione » (3174):

Presenti e votanti 28
Maggioranza 15
Voti favorevoli . . . 28
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Albizzati, Bettoli, Bianchi Fortunato, Buttè, Cocco Maria, Colombo Vittorino, Cruciani, De Marzi Fernando, Franco Raffaele, Foa, Gotelli Angela, Gitti, Isgrò, Maglietta, Magnani, Mazzoni, Negroni, Nucci, Pucci Ernesto, Quintieri, Repossi, Sabatini, Santi, Scalia Vito, Scarpa, Storti Bruno, Venegoni, Zanibelli.

La seduta termina alle 12,10.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI